

proposta di legge n. 169

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 17 gennaio 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2011, N. 20
“ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2011”

Signori Consiglieri,

il Governo ha impugnato presso la Corte costituzionale diverse disposizioni della legge regionale di assestamento del bilancio 2011 (l.r. 20/2011), tra le quali il comma 4 dell'articolo 26, che stabilisce l'ammontare massimo del fondo per il salario accessorio del personale del comparto e del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Assemblea legislativa, relativi all'anno 2011, con la motivazione che tali importi sarebbero superiori a quelli stabiliti in precedenza.

In particolare il Governo osserva che il legislatore regionale avrebbe prima aumentato tali fondi e successivamente ne avrebbe prevista una decurtazione in relazione alle cessazioni di personale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 9 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, con ciò perseguendo finalità e risultati elusivi della stessa normativa.

Secondo il comma 2 bis dell'articolo 9 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, infatti "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente impor-

to dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

La censura mossa dal Governo in realtà è infondata.

Infatti gli importi dei fondi del personale del comparto e dirigente del Consiglio, stabiliti dalla norma impugnata rispettivamente in € 1.095.543,65 e in € 364.153,20, sono inferiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 dal comma 4, dell'art. 12, della l.r. 16/2010 (pari rispettivamente a € 1.128.444,39 e a € 395.943,11); a tali importi poi, secondo quanto previsto dalla norma regionale in questione, saranno applicate le ulteriori decurtazioni previste dal comma 2 bis dell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in relazione alla riduzione del personale in servizio.

Con la presente proposta di legge si intende dunque esplicitare che gli importi fissati dalla norma impugnata sono in realtà inferiori a quelli determinati nell'anno 2010, evidenziando anche i riferimenti normativi dell'anno 2010 (comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010), sulla base dei quali risulterà evidente l'operazione di riduzione; ciò al fine di favorire un eventuale ritiro del motivo di impugnazione da parte del Governo e la rapida erogazione degli emolumenti accessori al personale dell'Assemblea.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2011)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011), dopo le parole: "del personale del comparto è rideterminato", sono aggiunte le parole: "in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010,".

2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 20/2011, dopo le parole: "del personale dirigente dell'Assemblea legislativa è rideterminato", sono aggiunte le parole: "in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010,".

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.